



COMUNE DI
SAN ZENONE AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE
COMUNALE
I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 21.04.2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19. DEL 30/06/2011

INDICE SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5 – Determinazione dell'aliquota

Art. 6 – Modalità di versamento

Art. 7 – Efficacia

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007), come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 23/2011.

Articolo 2 Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di San Zenone al Lambro, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.

Articolo 3 Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune di San Zenone al Lambro, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è stabilita applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è applicabile se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5 Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale viene fissata per l'anno 2011 nella misura di 0,40% punti percentuali in base al D. Lgs. 23/2011, in materia di federalismo fiscale, che ha dato la possibilità ai comuni di aumentare l'addizionale comunale fino ad un massimo dello 0,4%;

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle finanze secondo le procedure indicate nel D.M. 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 6 **Modalità di versamento**

1. Il versamento della addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è eseguito direttamente al Comune, attraverso un apposito codice tributo, ed è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 7 **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2011**.